

SUCCESSIONE: LA COLLAZIONE

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo della **Collazione.**

02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. LA COLLAZIONE

Della **collazione** si occupano gli articoli da **737 a 751** del Codice civile.

La **collazione** è l'obbligazione in forza della quale taluni soggetti che accettano l'eredità e che hanno ricevuto donazioni in vita dal **de cuius**, **hanno l'obbligo di conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto**, al fine di formarne le giuste ed effettive porzioni.

Il **presupposto** della collazione **è la situazione di comunione ereditaria del patrimonio relitto**: in dottrina si è sostenuto che non sussista l'obbligo della collazione nel caso in cui il testatore disponga di una serie di legati o nel caso in cui proceda ad una divisione testamentaria. Nel caso di **legittimario pretermesso**, invece, acquistando la qualità di erede solamente a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, sarà tenuto alla collazione solamente nel momento in cui è qualificato come erede.

RICORDA:

Il **legittimario pretermesso** è il soggetto che è stato **completamente escluso** dalla successione con un testamento, successione che è andata a totale vantaggio di altri soggetti.

I **soggetti** tenuti alla collazione sono identificati dal legislatore nell'**articolo 737** e sono:

i figli;

i loro discendenti;

il coniuge.

Tali soggetti se concorrono alla successione sono tenuti, "*a conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati*". Con il limite che tale dispensa **non può andare mai oltre i limiti della quota disponibile.**

L'**oggetto** della collazione sono, pertanto, **le donazioni**, dirette ed indirette, effettuate dal *de cuius*. Saranno quindi oggetto di collazione le intestazioni di beni a nome altrui (fattispecie che ricorre allorché i genitori che acquistano un immobile intestandolo al figlio), i **negozi misti con donazione** (per la parte di donazione), ma non saranno compresi gli atti a titolo gratuito che non sono sorretti da spirito di liberalità.

La **dispensa dalla collazione** è qualificabile come un'ulteriore ed autonoma liberalità, effettuata da *de cuius* nel momento in cui ha compiuto la donazione, o successivamente: egli può infatti stabilire che il lascito sia imputato, per quanto capiente, sulla quota disponibile.

Vediamo con un esempio:

i successori di Sole sono solamente **le sue due figlie, Luna e Terra;**

in vita Sole ha donato a Luna la somma di euro 100.000 ed il patrimonio relitto è pari a euro 150.000;

nel caso in cui Luna non fosse stata dispensata dalla collazione: il patrimonio relitto sarebbe $100.000 + 150.000 = 250.000$ da dividersi tra Luna e Terra € 125.000 ciascuno. Luna, avendo già avuto 100.000, avrà diritto a soli 25.000 euro;

nel caso in cui Luna fosse stata dispensata dalla collazione: 83.333 euro sarebbero imputati alla quota disponibile.

Infatti nel caso in esame la quota disponibile è $1/3$ dell'eredità, quindi $1/3$ di euro $250.000 = 83.333$.

Luna riterrà euro 83.333 quale quota disponibile e conferirà solamente 16.667 Ha ricevuto 100.000 – 83.333 imputati al terzo disponibili = 16.667;

questi euro 16.667 saranno sommati al *relictum* di euro 150.000 e la somma verrà divisa tra i due eredi Luna e Terra (quota restituita da Luna 16.667 + patrimonio relitto 150.000 = 166.667 diviso 2 = 83.333,50 ciascuna).

La **collazione** può farsi:

in natura: con la collazione in natura è l'intero bene, nella sua fisicità, che viene conferito nella massa ereditaria;

per imputazione: la collazione prevede una sorta di addebito del valore del bene dalla quota del coerede, e di prelevamento da parte degli altri coeredi, in modo da bilanciare le quote.

Il legislatore, **nell'articolo 742**, elenca le **spese non soggette** a collazione, sono:

le spese di mantenimento;

le spese di educazione;

le spese per malattia;

spese ordinarie per abbigliamento o per nozze;

le spese per il corredo nuziale e per l'istruzione artistica rimangono soggette a collazione solo per quanto eccedono la misura ordinaria tenuto conto delle condizioni economiche del defunto;

le liberalità previste da secondo comma dell'articolo 770 "*Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.*"

Aggiungiamo, in fine di argomento, due parole sulla **riunione fittizia**, questa è l'operazione **sostanzialmente contabile** mediante la quale viene formata una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto ancora in vita proseguendo con la sottrazione dei debiti e riunendo fittiziamente i beni per i quali aveva disposto a titolo di donazione.



In buona sostanza la riunione fittizia persegue lo scopo di determinare l'ammontare della quota disponibile **attraverso l'apprezzamento del *relictum*, la detrazione del *debitum* e l'aggiunta dell'eventuale *donatum*.**

Il valore dei beni donati sarà determinato con riferimento alle norme dettate dal codice civile per la collazione, ma nella riunione fittizia, **l'operazione ha una mera rilevanza contabile**, l'aumento dell'attivo netto dell'asse ereditario viene incrementato del valore delle donazioni solo sulla carta e non materialmente.

